



Azienda di Servizi alla Persona
"Golgi – Redaelli"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI PER UN PERIODO DI 48 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI 48 MESI, OLTRE A EVENTUALI 6 MESI DI PROROGA TECNICA.

CANONE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE A BASE DI GARA: € 368.050,00.

CIG BC8E69C350

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 14/10/2026, ORE 12.00

INDICE

ART. 1 - PREMESSE	2
ART. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA	2
ART. 2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	2
2.2 DOTAZIONI TECNICHE	3
2.3 IDENTIFICAZIONE	3
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3.1 - DOCUMENTI DI GARA	4
3.2 - CHIARIMENTI.....	4
3.3 - COMUNICAZIONI.....	4
ART. 4 – OGGETTO DELL'APPALTO – VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE DI CONCESSIONE	4
4.1 - DURATA.....	5
4.2 – REVISIONE PREZZI	5
4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	5
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	6
ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	6
7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	7
7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.	7
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.	7
7.4 -INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	7
7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	7
ART. 8 - AVVALIMENTO	8
ART. 9 – SUBAPPALTO	8
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	8
ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	10
ART. 12 – SOPRALLUOGO.....	10
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	11
ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
ART. 15 – PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SISTEMA	12
15.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1).....	12
15.1.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	13
15.1.2 – RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC.....	13
15.1.3 – DGUE	13

15.1.4 – CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO	14
15.1.5 – GARANZIA PROVVISORIA.....	14
15.1.6 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI.....	14
15.1.7 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	14
15.1.8 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	14
15.2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (STEP 2).....	15
15.3 – OFFERTA ECONOMICA (STEP 3).....	16
15.4 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 4).....	17
15.5 - RIEPILOGO ED INVIO DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 5)	17
ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	17
16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	17
16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	18
16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	20
16.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA.	20
ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	20
ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	21
ART. 19 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	21
ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	22
ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	22
ART. 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO	23
ART. 25 – ACCESSO AGLI ATTI	23
ART. 26– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23

ART. 1 - PREMESSE

Con Determina del Direttore Generale n. 183 del 30/06/2026 questa Amministrazione ha indetto una gara per l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti tramite distributori automatici presso gli Istituti Geriatrici amministrati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Marcello ZACCARO, Dirigente della UOC Appalti e Acquisti [info.gare@golgiredaelli.it – info.gare@pec.golgiredaelli.it - Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Via B. D'Alviano n. 78 - 20146 - Milano].

ART. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà unicamente attraverso la Piattaforma telematica denominata “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “**Piattaforma**” o “**Sistema**” o “**Sintel**”), iscritta nel registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*”, disponibili sul Portale di ARIA. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS electronic Identification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o attraverso le credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero **800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)** nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo **supportoacquistipa@ariaspa.it**.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara e documentazione allegata;
- 2) Capitolato speciale;
- 3) Schema contratto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente anche sul sito istituzionale della stazione appaltante www.golgiredaelli.it, nella sezione "Bandi di gara e Contratti".

3.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla Piattaforma Sintel, da inoltrare almeno **12 (dodici)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia entro il **02/10/2026 ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima su Sintel e sul sito internet aziendale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione o il sito istituzionale.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "*Comunicazioni della procedura*". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, ARIA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B. non verrà data risposta ai quesiti che riguardano l'interpretazione delle norme, ovvero ai quesiti che trovano risposta compiuta negli atti di gara e, in particolare, alle richieste di "conferma" di quanto risulta in modo evidente dagli atti di gara.

3.3 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra ARIA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla Piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma Sintel, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, ARIA invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 – OGGETTO DELL'APPALTO – VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE DI CONCESSIONE

L'appalto è costituito da un unico lotto a fronte di tipologie di prestazioni uguali per tutte le sedi di lavoro aziendali e della possibilità di economie di scala.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 179 e dell'art. 14, comma 1, lett. b) del Codice il valore stimato della concessione, da intendersi come introito presumibile e non garantito per il Concessionario, è il seguente:

Descrizione	CPV	Valore annuale concessione	Valore complessivo concessione *
Distributori automatici di prodotti	42933000-8	€ 124.000,00	€ 1.054.000,00

* 48 mesi + proroga 48 mesi + proroga tecnica 6 mesi

L'importo del canone di concessione soggetto a rialzo da offrire in sede di gara, per la determinazione del quale si rimanda al Piano Economico Finanziario di massima predisposto da questa Azienda, comprensivo dei consumi

elettrici ed idrici e delle spese per lo smaltimento dei rifiuti e per la pulizia, è di seguito indicato:

Canone di concessione annuale	Canone di concessione totale *
€ 43.300,00	€ 368.500,00

* 48 mesi + proroga 48 mesi + proroga tecnica 6 mesi

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nel servizio è il CCNL "Commercio Terziario".

4.1 - DURATA.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **48 mesi** a decorrere dalla data di aggiudicazione.

4.2 – REVISIONE PREZZI

Si rimanda agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. La revisione del contratto di concessione è disciplinata dall'art. 192 del Codice.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **48 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Al termine del contratto, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e dell'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, per un massimo di **6 mesi**, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

Il **valore globale stimato** delle precedenti opzioni in fase di esecuzione è di seguito indicato:

Importo per l'opzione di proroga	€ 496.000,00
Importo per la proroga tecnica	€ 62.000,00
Valore globale stimato	€ 558.000,00

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

- **Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE e ove non disponibile si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la Piattaforma Sintel.

7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

- **Fatturato complessivo medio annuo** relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente a quello di pubblicazione della gara non inferiore ad almeno il valore annuale della concessione ovvero € 124.000,00; tale requisito è richiesto a fini di dimostrazione della capacità economica del concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

⇒ mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa o il Modello Unico o la Dichiarazione IVA o altra documentazione contabile valida nello Stato di sede legale.

7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

- Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura almeno due contratti di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici per conto di soggetti pubblici o privati con installazione di almeno 15 (quindici) distributori per ciascun contratto, con espressa indicazione del committente, del periodo, dell'importo e dell'oggetto del contratto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (amministrazione/ente contraente, oggetto, importo e periodo di esecuzione).

In caso di prestazioni a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di svolgimento.

7.4 -INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione dirette nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità economica e finanziaria

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito del contratto analogo di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto per intero dal raggruppamento nel complesso o da un componente dello stesso.

7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato indicato come esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € **21.080,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di BPER Banca S.p.A. – cod. IBAN IT49U0538701618000049075769. La causale del versamento dovrà riportare l'indicazione “**garanzia provvisoria – CIG BC8E69C350**”. A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, riparto assicurativo, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, riparto assicurativo, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 e allegano la ricevuta nella Documentazione amministrativa di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 12 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo alle sedi di lavoro oggetto dell'appalto è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere trasmessa via mail ai seguenti indirizzi:

- Istituto "P. Redaelli" di Milano: economato.milano@golgiredaelli.it;
- Istituto "P. Redaelli" di Vimodrone: economato.vimodrone@golgiredaelli.it;
- Istituto "C. Golgi" di Abbiategrasso: economato.golgi@golgiredaelli.it,

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre il 25/09/2026**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata nella Documentazione amministrativa di gara.

La mancata presentazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le dichiarazioni vanno redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma e all'indirizzo internet <http://www.golgiredaelli.it>.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta deve pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 14/10/2026**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2 del presente Disciplinare.

Per la presentazione dell'offerta fare riferimento al documento *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”*

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando prevista.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 – PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SISTEMA

15.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1)

Con riferimento alla **Documentazione amministrativa**, il concorrente, in relazione alle diverse forme di partecipazione, dovrà predisporre **un'unica cartella .zip** contenente i documenti di seguito indicati

- 1) domanda di partecipazione, conforme al Modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, **firmata digitalmente**;

- 2) ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (o in alternativa numero seriale della marca da bollo e copia del contrassegno in formato pdf);
- 3) ricevuta del pagamento del contributo in favore di ANAC di € 165,00;
- 4) attestato di sopralluogo;
- 5) DGUE in formato xml e in formato pdf, **firmato digitalmente**;
- 6) garanzia provvisoria (eventuale copia delle certificazioni di qualità possedute) **firmata digitalmente** (quando sotto forma di fideiussione);
- 7) informativa trattamento dati **firmata digitalmente**;
- 8) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.1.6, **firmata digitalmente**;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.1.7, **firmata digitalmente**.

15.1.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente produce il file pdf **"Domanda di partecipazione"** utilizzando il modello messo a disposizione dall'Azienda.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.2 – RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

L'operatore economico dovrà allegare la ricevuta del pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00.

15.1.3 – DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE in formato xml, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE dovrà essere trasmesso anche in formato pdf.

15.1.4 – CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO

L'operatore economico dovrà allegare copia delle attestazioni di presa visione dei luoghi oggetto dell'appalto rilasciate dai competenti uffici aziendali.

15.1.5 – GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà presentare la garanzia provvisoria nelle modalità indicate dal precedente art. 10.

15.1.6 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Il concorrente dovrà presentare *l'Informativa* circa il trattamento di dati effettuato da questa Azienda in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da restituire firmata dal legale rappresentante.

15.1.7 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

15.1.8 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)*
 - c) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)*
 - d) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

15.2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (STEP 2)

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta tecnica, che dovrà contenere:

1) Relazione CAM

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025 “*Aggiornamento dei Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili di cui al decreto 6 novembre 2023*” l'offerente deve presentare, **a pena d'esclusione**, una relazione CAM.

In particolare la relazione, che non dovrà superare i 10 fogli formato A4 (fronte-retro), corrispondenti a 20 facciate, dovrà contenere la descrizione delle scelte adottate e le verifiche di conformità in relazione ai seguenti criteri ambientali obbligatori:

Criterio ambientale	Sub-criterio
2.1 Specifiche tecniche	Distributori di bevande calde (CAM 2.1.4)
	Consumi energetici e gas refrigeranti (CAM 2.1.5)
	Imballaggi in plastica (CAM 2.1.6)
2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti	Bevande fredde e calde (CAM 2.2.2.1 – 2.2.2.2)
	Merende (snack) salate/dolci e prodotti privi di glutine e privi di lattosio (CAM 2.2.2.8 – 2.2.2.9 – 2.2.2.11)
	Comunicazione (CAM 2.2.6)

2) Relazione Tecnica

L'offerente dovrà presentare una relazione tecnica redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui al successivo articolo.

La relazione tecnica deve essere redatta su massimo 15 fogli formato A4 (fronte-retro) corrispondenti a 30 facciate. Si precisa che, ai fini della valutazione, non vengono prese in considerazione le proposte contenute nelle pagine eccedenti il predetto numero massimo.

Le relazioni devono essere **sottoscritte digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore fornito di idonei poteri.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

L'operatore economico allega, qualora occorra, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. In tal caso il concorrente allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte circa la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.3 – OFFERTA ECONOMICA (STEP 3)

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica, così composta:

- nel Campo "Offerta economica" dovrà inserire il rialzo percentuale offerto rispetto al canone complessivo di concessione a base di gara;
- l'offerta conforme al "Modello Offerta Economica" predisposto dalla Stazione Appaltante. Il predetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);
- il PEF – Piano Economico Finanziario, firmato digitalmente, a supporto della sostenibilità economico finanziaria dell'offerta presentata. Deve indicare la copertura degli investimenti della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione in coerenza logica con l'offerta tecnica e il canone concessorio presentati; inoltre dovrà contenere tutte le voci indicate nel PEF redatto dalla Stazione appaltante. La mancata presentazione del PEF costituisce causa di inammissibilità dell'offerta e di conseguente esclusione dell'operatore economico.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in diminuzione rispetto alla base d'asta.

15.4 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 4)

Cliccando su “genera documento” la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale e ricaricarlo in piattaforma.

15.5 - RIEPILOGO ED INVIO DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 5)

L’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. SINTEL, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
A) Offerta Tecnica	70/100
B) Offerta Economica	30/100
TOTALE	100/100

16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore soglia minima di sbarramento pari a 42.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi qualitativi attribuiti ai singoli sub-criteri.

Criterio	Sub-criterio	D	T	Q
Organizzazione del servizio	Programmazione e modalità operative per l’installazione dei distributori	20		
	Programmazione e modalità operative per l’approvvigionamento di bevande e alimenti	20		
Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici (CAM 2.2.5)	Calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia	10		
	Piano per la riduzione dei consumi energetici	8		
	Possesso della Certificazione “TQS Vending”		☐ SI = punti 1 ☐ NO = punti 0	
Distributori	Numero di distributori di nuova fabbricazione che verranno installati rispetto al totale previsto in Capitolato			4
Prodotti offerti	Varietà della gamma dei prodotti offerti sia con riferimento a quelli previsti dal Capitolato, sia rispetto a quelli senza glutine/senza lattosio, per vegani/vegetariani e prodotti salutari	2		
Sostenibilità ambientale	Utilizzo di bottiglie e vasetti in plastica che contengano almeno il 40% di materiale riciclato (CAM 2.3.1)		☐ SI = punti 1 ☐ NO = punti 0	

	Utilizzo di bicchierini e palette biodegradabili e compostabili nell'erogazione delle bevande calde		☐ SI = punti 1 ☐ NO = punti 0	
	Utilizzo di veicoli elettrici (CAM 2.3.6)		☐ SI = punti 1 ☐ NO = punti 0	
	Possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 oppure registrazione EMAS REG. (CE) n. 1221/2009 (CAM 2.3.5.1)		☐ EMAS = punti 2 ☐ ISO 14001 = punti 1 ☐ nessuna = punti 0	

Con la lettera **D** vengono indicati i punteggi “*discrezionali*”, con la lettera **T** i punteggi “*tabellari*” e con la lettera **Q** i punteggi “*quantitativi*”

16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Caso di offerte ammesse in numero superiore o uguale a 3 (tre)

Al sub-criterio di valutazione cui è assegnato un punteggio *tabellare*, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Al sub-criterio di valutazione cui è assegnato un punteggio *quantitativo* il punteggio è assegnato proporzionalmente, secondo la seguente formula:

$$P_i = 4 \times \frac{Q_i}{Q_m}$$

dove

P_i = punteggio da attribuire all'offerta i-esima

Q_m = migliore elemento qualitativo fra le offerte pervenute

Q_i = elemento qualitativo offerta i-esima

In relazione ai sub-criteri di valutazione *discrezionali* la valutazione degli elementi di tipo qualitativo dell'offerta tecnica avviene con il metodo del confronto a coppie; il calcolo del punteggio tecnico avviene col metodo aggregativo compensatore.

Ciascun Commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente con tutte le altre indicando l'offerta che preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 = nessuna preferenza; 2 = preferenza minima; 3 = preferenza piccola; 4 = preferenza media; 5 = preferenza grande; 6 = preferenza massima).

Nel caso di nessuna preferenza, si assegna il punteggio pari ad 1 ad entrambe le offerte.

Per rappresentare le preferenze di ciascun Commissario vengono costruite per ogni sub criterio tante matrici quanti sono i sub criteri ripetute per il numero di Commissari. Ciascuna matrice avrà un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero delle offerte meno uno, e in essa le lettere individuano le singole offerte.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'offerta preferita tra quella indicata nella riga e quella indicata in colonna, con il relativo grado di preferenza (in caso di parità vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe).

Per esempio, nel caso di N concorrenti, A, B, C, ..., N, la matrice sarà costruita nel seguente modo:

	B	C	...	...	N
A					
	B				
		C			
			...		
				N-1	

Al termine dei confronti, per ogni matrice compilata dai Commissari in relazione a ciascun sub-criterio, verrà compilata la seguente tabella:

Tabella del Commissario X per il sub-criterio K_n

offerta	Σ	C_{prop}
A		
B		
....		

i-esima		
N		

in cui:

nella colonna Σ viene riportata la somma dei gradi di preferenza attribuiti dal Commissario col confronto a coppie; nella colonna C_{prop} per ogni offerta i-esima viene riportato un coefficiente variabile tra zero e uno, ottenuto dal quoziente tra la somma dell'offerta i-esima e la somma più alta tra le offerte.

Di seguito, per ciascuna offerta, e in relazione a ciascun sub-criterio, si calcola la media dei coefficienti C_{prop} attribuiti da ciascun Commissario.

Prima riparametrazione: le medie provvisorie così calcolate vengono trasformate in coefficienti definitivi, chiamati $V_{i,n}$ calcolati per ogni offerta i-esima e in relazione a ogni n-esimo sub-criterio, elevando ad 1 il coefficiente dell'offerta che ha riportato la media provvisoria più alta e, proporzionalmente, incrementando i coefficienti medi provvisori conseguiti dalle altre offerte.

Per ogni i-esima offerta il coefficiente definitivo $V_{i,n}$ viene pesato per ciascun sub-criterio, ovvero moltiplicato per il peso P_n massimo definito per l'n-esimo sub criterio esaminato, secondo la seguente formula:

$$K_{i,n} = V_{i,n} \times P_n$$

in cui:

$K_{i,n}$ = punteggio pesato relativo all'i-esima offerta per l'n-esimo sub-criterio;

$V_{i,n}$ = coefficiente definitivo relativo all'i-esima offerta e per l'n-esimo sub-criterio, derivante dalla riparametrazione delle medie;

P_n = peso massimo definito per l'n-esimo sub-criterio;

n = numero dei sub criteri.

Caso di offerte ammesse in numero inferiore a 3 (tre)

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), la valutazione degli elementi di tipo qualitativo dell'offerta tecnica avviene mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ogni Commissario in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione discrezionale, motivando tale attribuzione sulla base del livello qualitativo delle proposte degli offerenti.

A ciascuno dei sub-criteri di valutazione discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno) sulla base della scala di valutazione riportata nella tabella sottostante:

Scala di valutazione	Coefficiente di valutazione
➤ ottimo	1,00
➤ buono	0,80
➤ sufficiente	0,60
➤ insufficiente	0,40
➤ scarso	0,20
➤ non valutabile / non conforme	0,00

Come metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile al medesimo.

I punteggi di valutazione sono calcolati fino al secondo decimale, con arrotondamento del terzo.

Al sub-criterio di valutazione cui è assegnato un punteggio tabellare, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Al sub-criterio di valutazione cui è assegnato un punteggio quantitativo il punteggio è assegnato proporzionalmente, secondo la seguente formula:

$$P_i = 4 \times \frac{Q_i}{Q_m}$$

dove

P_i = punteggio da attribuire all'offerta i-esima

Q_m = migliore elemento qualitativo fra le offerte pervenute

Q_i = elemento qualitativo offerta i-esima

Il punteggio complessivo attribuito all'i-esima offerta è la somma dei punteggi attribuiti per ciascuno dei criteri, secondo la seguente formula:

$$K_i = K_{i1} + K_{i2} + \dots + K_{i11}$$

in cui:

K_i = punteggio complessivo attribuito all'i-esima offerta;

$K_{i1} + K_{i2} + \dots + K_{i11}$ = punteggio pesato relativo all'i-esima offerta per ciascuno dei criteri di valutazione.

N.B.: soglia di sbarramento: non saranno ammesse alle fasi successive della procedura di gara le offerte tecniche che in esito al procedimento non abbiano raggiunto il punteggio minimo K_i di 42 (quarantadue) punti su 70.

Seconda riparametrazione finale: individuati i punteggi delle offerte tecniche K_i , se nessuna di esse otterrà come punteggio complessivo il valore massimo 70, si procederà alla seconda riparametrazione dei punteggi, al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e peso dell'offerta tecnica. Dal punto di vista matematico si procede dividendo ciascun K_i per il $K_{i,max}$ relativo all'offerta col punteggio più alto, e moltiplicando per il peso massimo definito per il punteggio tecnico, pari a 70.

Si fa presente che, in ogni fase di calcolo, sarà effettuato l'arrotondamento alla seconda cifra decimale effettuato attraverso il troncamento qualora la terza cifra decimale fosse 4 (quattro) o minore, aumentando di una unità la seconda cifra decimale qualora la terza fosse 5 (cinque) o superiore.

16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Ai sensi dell'art. 185 del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione giudicatrice verifica l'adequazione e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Verranno attribuiti 30 punti alla ditta che avrà offerto il canone concessorio più alto rispetto al canone concessorio a base di gara.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale con la seguente formula:

$$P_i = 30 \times \frac{C_i}{C_m}$$

dove

P_i = punteggio da attribuire all'offerta i-esima

C_m = canone più alto offerto

C_i = canone offerto dal concorrente i-esimo

16.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA.

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi (offerta tecnica) e quantitativi (offerta economica) procederà, in relazione a ciascuna offerta, a sommare tali punteggi al fine di individuare il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, sulla base della seguente formula:

$$P_i = T_i + E_i$$

dove:

P_i = punteggio complessivo dell'offerta i-esima

T_i = punteggio dell'offerta tecnica i-esima

E_i = punteggio dell'offerta economica i-esima

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (min. 3 – max 5), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **15/10/2026 alle ore 09:30** e sarà effettuata in modalità telematica mediante la piattaforma Sintel.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La data e ora dello svolgimento delle successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, tramite la funzionalità "Comunicazioni di procedura", così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni.

ART. 19 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario;
- d) adottare il provvedimento di esclusione/ammissione dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, si riserva la facoltà di procedere all'esame delle offerte prima della verifica di idoneità dei concorrenti sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti, mediante la Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 3.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria, dandone comunicazione ai concorrenti mediante la Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni (*stand-still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma scritta in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante

ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link:

<https://www.golgiredaelli.it/servizi-online/amministrazione-trasparente>

ART. 25 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 26– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara.

Il Dirigente / RUP
UOC Appalti e Acquisti
Dott. Marcello ZACCARO
*Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente*

Modulistica allegata:

- Domanda di partecipazione
- eDGUE Request
- Modello Offerta economica
- Informativa sul trattamento dei dati personali